



31934/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Sen

UDIENZA PUBBLICA
DEL 02/07/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. AMEDEO FRANCO
- Dott. SILVIO AMORESANO
- Dott. LORENZO ORILIA
- Dott. CHIARA GRAZIOSI
- Dott. ALESSIO SCARCELLA

- Presidente - SENTENZA N. 2821/2015
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 5091/2015
- Consigliere
- Rel. Consigliere -
- Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BD N. IL X 1971

avverso la sentenza n. 4844/2009 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 20/10/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *G. Romanin*
che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

IL CANCELLIERE

Luca Mariani

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Roberto Lino d'Uccello

g

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 ottobre 2014 la Corte d'appello di Venezia, a seguito di appello proposto da **BD** avverso sentenza del 17 gennaio 2008 con cui il gup del Tribunale di Vicenza lo aveva condannato alla pena di due anni di reclusione per il reato di violenza sessuale nei confronti di una infraquattordicenne (per averla baciata), riconosciuta l'attenuante dell'articolo 609 quater, comma 4, c.p., estendeva la già riconosciuta diminuzione ex articolo 609 quater, comma 4 c.p., riducendo in tal modo la pena a un anno e due mesi di reclusione.

2. Ha presentato ricorso il difensore, sulla base di due motivi: il primo denuncia violazione di legge e vizio motivazionale per avere ritenuto il giudice d'anello sussistente l'elemento psicologico del reato e non avere motivato al riguardo; il secondo denuncia ancora violazione di legge e vizio motivazionale quanto al diniego delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è parzialmente fondato.

3.1 Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 609 quater c.p. per avere erroneamente la sentenza ritenuto integrato l'elemento psicologico del reato e comunque avere offerto una motivazione carente o illogica al riguardo. Si era contestato soltanto un bacio sulle labbra, liberamente scambiato tra l'imputato e la minore, la quale aveva anche dichiarato che avrebbe voluto fare di più in una lettera del 9 gennaio 2003, citata pure nella sentenza. Secondo il ricorrente, "nel comune sentire", un bacio non può costituire un illecito; dinanzi a questa doglianza, presentata al giudice del gravame di merito, la motivazione non sarebbe altro che tautologica.

Va premesso che la valutazione della sussistenza, nel caso concreto, del reato contestato, sia per quanto concerne l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo, è oggetto di cognizione di merito; e, in particolare, il fatto che l'atto sessuale nel caso di specie sia consistito nell'aver soltanto dato un bacio (definito dalla parte offesa, nella lettera da lei scritta, appassionato e consensuale) non ha rilievo di per sé, né sotto il profilo oggettivo né sotto il profilo del dolo, avendo consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte affermato la compatibilità del bacio con il reato sessuale, salva la concreta valutazione, appunto, del giudice di merito della sua specifica idoneità a integrarlo (da ultimo, Cass. sez. III, 26 novembre 2014-13 gennaio 2015 n. 964 - che richiama appunto la necessità, in tal caso, di "accertamento da parte del



giudice del merito, secondo una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto sociale e culturale in cui l'azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante" - e Cass. sez. III, 12 febbraio 2014 n. 10248 - che parimenti esige una valutazione del giudice di merito "che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto in cui l'azione si è svolta, dei rapporti intercorrenti fra le persone coinvolte e di ogni determinazione della sessualità del soggetto passivo").

E nel caso di specie, la corte territoriale ha concordato con il giudice di prime cure in ordine alla sussistenza del contestato reato sessuale, pur qualificabile come di minore gravità, affrontando specificamente, quanto all'elemento soggettivo del reato stesso sotto il profilo della buona fede dell'agente, la doglianza dell'imputato sulla necessità di valutare, non essendo stato un comportamento coatto, "anche alla luce dell'evoluzione dei costumi e della sessualità, se e quando un minore possa liberamente esprimere la sua volontà in materia, proprio, di comportamenti sessuali". Un'accurata motivazione ha ricostruito l'evoluzione normativa, per concludere che il consenso di una persona infraquattordicenne, pur "alla stregua dell'evoluzione umana e sociale", rimane assoggettato sul piano normativo da "un giudizio assoluto di immaturità", con ciò, implicitamente ma inequivocabilmente, escludendo che la sua presenza possa comunque integrare la carenza del dolo dell'individuo maggiorenne che con tale persona compie l'atto sessuale. E su ciò quale puntualizzazione la corte territoriale aggiunge, correttamente, che il reato in questione non richiede un dolo specifico, ma semplicemente la coscienza e la volontà di porre in essere un comportamento sessuale, "qualunque sia lo scopo che l'agente si prefigga" (consolidata è invero la giurisprudenza di questa Suprema Corte nell'identificare l'elemento psicologico dei reati sessuali nel dolo generico, ovvero nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona non consenziente - o, come nel caso in esame, incapace di fornire un valido consenso -, qualunque sia l'eventuale ulteriore fine personale dell'agente: Cass. sez. III, 22 ottobre 2014-3 febbraio 2015 n. 4913; Cass. sez. III, 17 aprile 2013 n. 20754; Cass. sez. III, 17 giugno 2009 n. 39718; Cass. sez. III, 9 maggio 2008 n. 28815; Cass. sez. III, 10 marzo 2000 n. 4402).

Il motivo, dunque, non risulta accoglibile.

3.2 Il secondo motivo, al contrario, è evidentemente fondato. Adduce il ricorrente che, pur essendo presente tra i motivi d'appello la censura circa il diniego della concessione delle attenuanti generiche, la corte territoriale "ignora completamente la questione nella parte motiva", riducendo la pena esclusivamente "attraverso un'estensione, prossima al limite massimo, della riconosciuta attenuante" ex articolo 609 quater, comma 4, c.p.

invero, a proposito del trattamento sanzionatorio, nella motivazione della sentenza impugnata - che pure aveva dato atto, laddove aveva sintetizzato i motivi d'appello, della richiesta anche della concessione delle attenuanti generiche - non vi è alcuna considerazione



sull'applicabilità nel caso di specie dell'articolo 62 bis c.p., limitandosi la corte territoriale a dilatare l'incidenza dell'attenuante, già riconosciuta dal giudice di prime cure, di cui all'articolo 609 quater, quarto comma, c.p., e neppure menzionando la questione delle attenuanti generiche.

Pertanto, in conclusione, la sentenza deve essere annullata limitatamente a tale aspetto, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.

In caso di diffusione della presente sentenza occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ex articolo 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia. Rigetta il ricorso nel resto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art.52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 2 luglio 2015

Il Consigliere Estensore

Chiara Graziosi

Il Presidente

Amedeo Franco

